

ORDINANZA DEL PRESIDENTE

Servizio di primo soccorso portuale nell'ambito del Porto commerciale di Marghera

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale e le sue successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto 12 novembre 2025 n. 284 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, portante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (AdSPMAS);

TENUTO CONTO di quanto previsto al punto 16 del testo del "Protocollo di intesa per la pianificazione di interventi in materia di sicurezza", sottoscritto presso l'Ufficio di Prefettura di Venezia in data 22 febbraio 2008, nello specifico concernente la necessità - nell'arco delle 24 ore - di garantire, all'interno del porto commerciale di Marghera, un presidio medico adeguatamente attrezzato per il Servizio di Primo Soccorso (autolettiga, defibrillatori, bombole d'ossigeno, ecc.);

VISTA l'Ordinanza n. 353 del 29 giugno 2011 con la quale è stata istituita un'addizionale sulle merci sbarcate/imbarcate da parte delle imprese portuali conto terzi per coprire i costi del già menzionato servizio medico;

VISTA l'Ordinanza n. 417 del 16 gennaio 2016 con la quale è stato aggiornato il valore dell'addizionale sulle merci movimentate da parte delle imprese terminaliste fruitrici del servizio;

CONSIDERATO che negli ultimi anni il costo del Servizio di Primo Soccorso Portuale è aumentato e che l'attuale aliquota dell'addizionale non garantisce la copertura integrale dei relativi oneri;

RITENUTO pertanto necessario rideterminare l'aliquota dell'addizionale al fine di assicurare la sostenibilità economica del servizio;

IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITI:

ORDINA

Articolo 1

L'importo dell'addizionale sulle merci sbarcate/imbarcate delle imprese portuali terminaliste conto terzi, istituita con Ordinanza n. 353 del 29 giugno 2011, è rideterminato per l'anno 2026 nella misura di € 0,0175 per tonnellata movimentata.



Articolo 2

Restano fermi i presupposti, i soggetti obbligati, le modalità di calcolo e le modalità di versamento dell'addizionale stabiliti dall'Ordinanza n. 417 del 16 gennaio 2016 e dalle eventuali successive disposizioni attuative, per quanto compatibili con la presente rideterminazione.

Articolo 3

La presente Ordinanza entra in vigore dal 1° aprile 2026 e abroga quanto in contrasto con la stessa.

IL PRESIDENTE
Dott. Matteo Gasparato